



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781

Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DIRETTORE: **Dott.ssa Silvia CAVALLI**

Funzionario Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Marina FICORILLI

Tel. 0746/278737 – Fax 0746/278730 – email: m.ficorilli@asl.rieti.it

**“FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, DI DURATA BIENNALE, DI
MATERIALE MONOUSO (SET TELERIA, CAMICI, ARTICOLI SFUSI) IN
T.N.T. (Tessuto Non Tessuto) STERILE E NON DA DESTINARE ALLE
SALE OPERATORIE DEL PRESIDIO UNICO INTEGRATO
OSPEDALIERO DELL’AZIENDA USL DI RIETI. “**

*** * * * ***

PROCEDURA APERTA

*** * * * ***

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

*** * * * ***

INDICE

Indice	Pag. 2
Art. 1 Oggetto e valore della fornitura	Pag. 3
Art. 2 Caratteristiche della fornitura	Pag. 3
Art. 3 Durata della fornitura	Pag. 4
Art. 4 Confezionamento ed etichettatura	Pag. 4
Art. 5 Sterilizzazione	Pag. 5
Art. 6 Variazioni prodotti in corso di fornitura	Pag. 5
Art. 7 Esecuzione del contratto – Luogo e termini di consegna	Pag. 5
Art. 8 Garanzia ed assistenza tecnica	Pag. 6
Art. 9 Controlli sulle forniture	Pag. 6
Art. 10 Garanzia/scadenza	Pag. 6
Art. 11 Formazione ed assistenza	Pag. 7
Art. 12 Revisione prezzi	Pag. 7
Art. 13 Pagamenti	Pag. 7
Art. 14 Variazioni soggettive/Subappalto	Pag. 7
Art. 15 Cessione dei crediti	Pag. 8
Art. 16 Subappalto	Pag. 8
Art. 17 Responsabilità civile	Pag. 8
Art. 18 Penali.....	Pag. 8
Art. 19 Risoluzione del contratto.....	Pag. 9
Art. 20 Deposito cauzionale definitivo.....	Pag. 10
Art. 21 Trattamento dei dati personali.....	Pag. 10
Art. 22 Disdetta del contratto da parte dell'impresa	Pag. 11
Art. 23 Spese e oneri contrattuali.....	Pag. 11
Art. 24 Efficacia	Pag. 11
Art. 25 Foro competente.....	Pag. 11
Art. 26 Rinvio alle norme di legge.....	Pag. 11
Elenco allegati al C.S.A.	Pag. 12

Art. 1 - Oggetto e valore della fornitura

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in somministrazione di materiale monouso (set teleria, camici, articoli sfusi) in T.N.T. (tessuto non tessuto) sterile e non da destinare alle sale operatorie del Presidio Unico Integrato Ospedaliero dell'Azienda USL di Rieti.

Le quantità riportate negli Allegati A, B, C e D al presente Capitolato sono indicate solo ai fini dell'individuazione della migliore offerta. I quantitativi sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili. Il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'Azienda USL di Rieti richiederà, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

Le quantità indicate, pertanto, sono meramente orientative potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno.

Art. 2 - Caratteristiche della fornitura

Le caratteristiche e la composizione dei prodotti da fornire per ciascun lotto sono analiticamente descritte negli Allegati A, B, C e D al presente C.S.A.. In detti Allegati è altresì fissato, per ciascun lotto, il prezzo a base d'asta che non dovrà essere superato, **pena l'esclusione dalla gara**, nonché i quantitativi annuali stimati da fornire.

Tutto il materiale da fornire deve essere inodore, LATEX FREE e possedere caratteristiche tali da assicurare: idrorepellenza o adeguato potere assorbente ove tale caratteristica sia indispensabile, impermeabilità, barriera al passaggio di microrganismi, alta resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, antistaticità, ridotta dispersione di fibre, colorazione uniforme e antiriflesso e senza rilascio di sostanza, ritardo alla fiamma, elevata drappeggiabilità, morbidezza traspirabilità, assenza di odore, atossicità.

Gli adesivi di tipo anallergico, ove previsti, dovranno essere tenaci, ma non creare disagi al momento della rimozione causando problemi al paziente o lasciando residui di adesivo sulla cute del paziente stesso.

Tutti i prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CEE 93/42, soddisfare i requisiti essenziali di cui alla norme UNI EN 13795 e 14683 (mascherine chirurgiche) e corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte delle condizioni generali di contratto.

Allegato "A" – SET OPERATORI

Rilevato che gli articoli offerti debbono possedere i caratteri qualitativi su riportati, i set dovranno essere composti secondo le indicazioni riportate nell'Allegato "A" al quale si rinvia. Tutti i set dovranno essere confezionati in "doppio confezionamento" vale a dire avvolti in carta medica e inseriti in busta. Le dimensioni dovranno permettere un'adeguata e corretta tecnica asettica di preparazione del campo operatori ed esecuzione in sicurezza dell'intervento.

La superficie dei teli, che deve avere una colorazione antiriflesso e uniforme, dovrà garantire un'ottimale controllo dei liquidi ed evitare il loro passaggio al di sotto dei teli stessi. Le misure riportate nell'allegato sono da considerare indicative con un **marginale di tolleranza del 10%** vincolante per difetto e non per eccesso.

Allegato "B" – CAMICI

Rilevato che gli articoli offerti debbono possedere i caratteri qualitativi su riportati, camici dovranno garantire adeguata protezione e sono richiesti, come specificatamente riportato

nell'Allegato "B" al quale si rinvia, avvolgenti normali, rinforzati e ad alta protezione a seconda della criticità degli interventi, del rischio e della presenza di liquidi. Dovranno consentire movimenti comodi, proteggere l'operatore, nonché prevenire il rischio di contaminazione delle ferite.

I camici dovranno essere in TNT idrorepellente, traspirante, con rinforzi impermeabili ai liquidi nelle zone critiche, avvolgenti e dotati di sistema di chiusura regolabile al collo. Dovranno essere privi di cuciture, con saldature realizzate ad ultrasuoni e dotati di polsini in maglia elastica. Anche gli inserti aggiuntivi sul corpo, ove necessari a seconda della tipologia di camice, debbono essere fissati senza cuciture. Tutti i camici dovranno essere dotati di idonee salviette per l'asciugatura delle mani in numero almeno di due. In situazioni di **alto rischio** il camice dovrà essere impervio e realizzato in materiali che garantiscano un'ottima protezione dai liquidi e dai rischi di penetrazione virale, garantendo una buona traspirabilità all'operatore. I camici dovranno essere confezionati singolarmente con una piegatura tale da consentire all'utilizzatore di indossarlo senza l'ausilio di terze persone (parte dritta del camice verso l'interno). **Si chiede l'indicazione, per ciascun camice proposto, delle taglie disponibili e delle relative misure.**

Allegato "C" – ARTICOLI SFUSI STERILI

Rilevato che gli articoli offerti debbono possedere i caratteri qualitativi su riportati, gli articoli sfusi dovranno rispondere indicativamente, con un margine di tolleranza del 10% vincolante per difetto e non per eccesso, alle misure riportate nell'Allegato "C" al quale si rinvia.

Allegato "D" – ARTICOLI NON STERILI

Rilevato che gli articoli offerti debbono possedere i caratteri qualitativi su riportati, essi dovranno essere conformi a quanto indicato dal D.Lgs. n. 46/97, in attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità CE e alla classe di appartenenza. Inoltre, le mascherine chirurgiche debbono essere conformi alla norma UNI EN 14683 del 09/02/2006 concernente "Mascherine chirurgiche – requisiti e metodi di prova".

Art. 3 - Durata della fornitura

La fornitura avrà durata biennale dalla data riportata sulla stipula del contratto, rinnovabile, a discrezione dell'Azienda, per ulteriori due anni e comunque fino all'espletamento della nuova gara, previa adozione di apposita deliberazione, alle medesime condizioni economiche e modalità di esecuzione. La società aggiudicataria è pertanto impegnata, in forza dell'eventuale opzione di rinnovo biennale, all'esecuzione del contratto senza che possa sollevare eccezione alcuna. Nessuna pretesa potrà essere vantata dalla società aggiudicataria in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

Art. 4 – Confezionamento ed etichettatura

Tutti i prodotti offerti dovranno avere tipologia di imballaggio che garantisca una efficace barriera contro la polvere e l'umidità e una corretta gestione in sala operatoria per il suo utilizzo. I dispositivi in TNT confezionati singolarmente in busta, dovranno essere a loro volta confezionati in modo da permettere lo stoccaggio presso i locali della sala operatoria o ad essa adiacente. Un ultimo livello di confezionamento dovrà garantire la protezione del materiale durante il viaggio e/o lo stoccaggio presso i magazzini economici dell'Azienda.

Tutti i tipi di prodotti devono essere perfettamente identificabili e l'etichetta della busta deve riportare in lingua italiana:

- La tipologia e la descrizione del prodotto;
- Marcatura CE
- Il suo codice;
- Generalità (nome e indirizzo) del produttore e/o distributore
- Il lotto di produzione;
- La dicitura o il simbolo “MONOUSO”;
- Il luogo di produzione;
- Le eventuali istruzioni per l’uso.

Per i prodotti sterili, devono essere inoltre indicati:

- La dicitura o il simbolo “STERILE”;
- Il metodo di sterilizzazione;
- La data di scadenza;
- Il lotto e la data di sterilizzazione.

Art. 5 - Sterilizzazione

La sterilizzazione dovrà essere conforme alla normativa vigente, pertanto i prodotti dovranno essere sterilizzati con i seguenti metodi:

- Ad ossido di etilene (ETO), dichiarando la conformità del residuo all’interno dei prodotti secondo i limiti di legge;
- Mediante irradiazione.

Art. 6 – Variazioni prodotti in corso di fornitura

Qualora nel corso della validità contrattuale la società aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche, per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La società aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all’Azienda USL di Rieti che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

Art. 7 - Esecuzione del contratto – Luogo e termini di consegna

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti secondo quanto disposto dal presente C.S.A..

La merce deve essere consegnata in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall’Azienda USL Rieti, nelle quantità e qualità descritte nell’ordine, presso i locali nello stesso precisati, in giorni feriali, ad esclusione del sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Le consegne, franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di **sei giorni**, naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di trasmissione, mezzo fax, dell’ordine. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla consegna della merce nel termine di **48 ore** lavorative dalla richiesta dell’Azienda. Qualora ciò non fosse possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio che ha emesso l’ordine ed ove l’Azienda ASL lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

Rimane fermo comunque per l’Ente il diritto di acquistare presso altro società i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente. Resterà a carico della società inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore

onere o danno comunque derivante all'Ente a causa dell'inadempienza.

La società aggiudicataria si impegna ad effettuare consegne settimanali o quindicinali, previa programmazione condivisa con i referenti di sala operatoria.

I documenti di trasporto, ai sensi della legislazione vigente, debbono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna delle merce;
- data e numero d'ordine;
- n. del lotto di produzione e scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla società fornitrice.

Art. 8 – Garanzia ed assistenza tecnica

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione, di magazzinaggio da parte della società. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle suddette procedure o qualora, a seguito degli accertamenti di cui al successivo articolo 6, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, la società aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, con un prodotto avente analoghe caratteristiche e prestazioni di quello difettoso, entro un termine massimo di cinque giorni dal ricevimento dell'ordine. In caso di mancata sostituzione, si procederà come previsto dal successivo articolo 18 (penali) del presente capitolato.

Art. 9 - Controlli sulle forniture

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal servizio competente dell'Azienda USL. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda USL presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la società fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica comunque solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la società dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Agli effetti del collaudo qualitativo, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la società fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Ente ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.

L'Azienda USL si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Art. 10 – Garanzia/scadenza

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Art. 11 – Formazione ed assistenza

La società aggiudicataria dovrà garantire, in fase di avvio della fornitura, la presenza di personale di comprovata esperienza infermieristica per una adeguata formazione sul corretto utilizzo dei dispositivi per la preparazione e rimozione dei campi operatori al fine di garantire tanto la sicurezza, che si vuole perseguire con l'utilizzo dei dispositivi in TNT sterili monouso, che l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti finale al termine degli interventi. Tale personale dovrà garantire un'adeguata assistenza ed essere disponibile su richiesta di intervento tecnico.

Art. 12 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Azienda USL provvederà su richiesta della società aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi contrattuali sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal secondo anno di validità del contratto.

Le parti convengono di rinegoziare i prezzi di aggiudicazione, ove, in corso di esecuzione del contratto, intervenisse una aggiudicazione da parte della Regione Lazio a seguito di gara regionale. **Il prezzo fissato dalla gara regionale per la fornitura dei dispositivi oggetto della presente gara, ove si verifichi l'ipotesi su rappresentata, costituirà il parametro di riferimento per detta rinegoziazione.**

Art. 13 – Pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate ad Azienda USL Rieti – Viale Matteucci, 9 – 02100 Rieti, mentre dovranno essere inviate all'indirizzo che verrà successivamente comunicato. La società dovrà indicare nella fattura gli estremi dell'ordine di fornitura, la struttura destinataria della merce e l'esatta codificazione della stessa, così come individuata in offerta. Il pagamento è previsto a novanta giorni dalla data di emissione delle fatture, previa verifica della rispondenza delle bolle di accompagnamento agli ordinativi emessi ed ai prezzi pattuiti. L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare la fornitura fino alla scadenza.

Art. 14 – Variazioni soggettive

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell'Azienda USL di Rieti, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla società subentrante, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i... In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 15 – Cessione dei crediti

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Azienda USL di Rieti.

Art. 16 – Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. alla cui disciplina si richiama per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato. E' consentito il subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui al suddetto art. 118. La volontà di ricorrere eventualmente al subappalto va, pertanto, preventivamente segnalata in sede di offerta; in caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. L'Azienda USL, in questo caso, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo fatto salvo l'accertamento di danni ulteriori.

Nel caso di prestazioni subappaltate è fatto obbligo da parte della società aggiudicataria subappaltatrice trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al/i subappaltatore/i, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 17 – Responsabilità civile

La società aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all'Azienda USL di Rieti ed a terzi nell'espletamento della fornitura anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La società aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la società nell'esecuzione del contratto.

Art. 18 – Penali

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente C.S.A. e/o da regolamenti, l'Azienda USL di Rieti, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:

a) Mancata o ritardata consegna

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la somministrazione del genere da fornire, l'Azienda USL si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche a prezzo superiore a quello pattuito, il tutto a spese e danno del fornitore medesimo. L'Azienda USL potrà applicare, inoltre, una penale pari all'3% per ogni giorno di ritardo sul valore della ritardata o mancata consegna.

Qualora per più di due volte venissero riscontrati ritardi nella consegna, questa Azienda si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto (clausola risolutiva espressa – art. 1456 C.C.), con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

b) Fornitura di prodotti difformi

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, questa Azienda USL si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla Stazione appaltante. In caso di ritardo nella sostituzione, l'Azienda USL potrà applicare la penalità prevista al precedente punto a);
2. restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

L'Azienda USL di Rieti, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della società aggiudicataria, per ritardata o mancata consegna, mancata sostituzione dei prodotti difformi da quelli aggiudicati o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni

L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'Azienda USL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all'Azienda USL il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della fornitura, l'Azienda USL si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa). Detta risoluzione avverrà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gravissima o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato non eliminati a seguito di diffida formale;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della società della fornitura, contestata regolarmente;
- c) violazione dei programmi temporali di esecuzione della fornitura, stabiliti o concordati con l'Azienda USL, non rimosse a seguito di diffida formale;
- d) sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- e) casi esplicitamente previsti dal presente capitolato;
- f) ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale

L'Azienda USL si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla società che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla società inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la società inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di indennizzo dovuti alla Stazione Appaltante, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della società nei propri

confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della società fornitrice.

Art. 20 – Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale di fornitura, al netto di IVA, arrotondato al centinaio di euro superiore secondo una delle modalità ammesse dall'Art. 1 Legge 10/06/82 n. 348 e s.m.i..

In caso di presentazione in numerario o equipollente il deposito dovrà effettuarsi, pena l'invalidità della cauzione, presso la Tesoreria della Azienda USL di Rieti.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, che dovrà avere validità non inferiore a tre anni, per tutta la durata del contratto **deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL.**

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda USL che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito del riscontro di regolare esecuzione.

E' ammessa, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell'11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la società aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso la società deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalle società partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda USL di Rieti per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare. Il titolare del trattamento è l'Azienda USL di Rieti; il responsabile del trattamento è il responsabile dell'U.O.C Acquisizione Beni e Servizi.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del succitato D.Lgs.

I dati potranno essere comunicati dalla stazione appaltante a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 22 – Disdetta del contratto da parte dell'impresa

Qualora la società aggiudicataria dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e causa giusta, la Stazione appaltante sarà tenuta a rivalersi, a titolo di penale, sul deposito cauzionale non ancora svincolato in misura dell'avanzamento dell'esecuzione. All'Impresa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre società concorrenti, a titolo di risarcimento, mediante trattenuta sull'importo dovute per le forniture già effettuate.

Art. 23– Spese e oneri contrattuali

Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto, nonché l'onere della predisposizione di tutte le copie in bollo del contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l'occorrenza dell'Azienda USL.

Art. 24 – Efficacia

I contratti ed i verbali che ne tengono luogo sono immediatamente impegnativi per la società aggiudicataria, non vincolano l'Azienda USL sino a che non sia intervenuta l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione assunto dal Direttore Generale.

La società aggiudicataria che tenga un comportamento dilatorio, anche per quanto attiene la costituzione del deposito cauzionale, incorre nella decadenza dell'aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria.

L'efficacia del contratto è inoltre subordinata all'esito delle indagini esperite da parte della Prefettura, previste dalla normativa antimafia.

Art. 25 – Foro competente

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Rieti.

Art. 26 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele BELLINI

Si allegano:

- Elenco set operatori – Lotto n. 1 (Allegato “A”);
- Elenco camici – Lotto n. 2 (Allegato “B”);
- Elenco articoli sfusi – Lotto n. 3 (Allegato “C”);
- Elenco materiale non sterile – Lotto n. 4 (Allegato “D”).

* * * * *

L’impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale D’Appalto e di averne compreso la portata e gli effetti.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)
